



MISURE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI MINORENNI E DEGLI ADULTI DI RIFERIMENTO NEI CONTESTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA. («LIBERI DI SCEGLIERE»)

Art. 3

Misure di protezione personale

Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:

- a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;
- b) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;
- c) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 e' data comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.

Versione in vigore dal 25 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalita' organizzata. («Liberi di scegliere»)
Estremi	Legge 17 luglio 2026, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/misure-per-la-protezione-e-l-assistenza-dei-minorenni-e-degli-adulti/art-3-misure-di-protezione-personale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it